



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.184 TFT 15 del 03 dicembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 03 dicembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 30/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di: Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese; Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese; PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese;
Società A.S.D. SANTANGIOLESE.

La Procura Federale con nota prot. 4604/1456pfi18-19MS/CS/gb del 14/10/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 (Il Tesseramento dei Calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Kone Ibrahim (nato il 7 maggio 2002) e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo in ben 13 gare valevoli per il campionato Under 19 Provinciale, organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G.

2) Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 (Il Tesseramento dei Calciatori), 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1, 6 e 61 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Santangiolese, in occasione degli incontri: a) Nuova Pol. Acquadolci / A.S.D. Santangiolese del 29/10/2018; b) A.S.D. Santangiolese / Città Sant'Agata del 05/11/2018; c) Stefanese / A.S.D. Santangiolese del 18/11/2018; d) Futura / A.S.D. Santangiolese del 03/12/2018; e) A.S.D. Santangiolese / Aquadolcese Nebrodi del 10/12/2018; f) Sfarandina / A.S.D. Santangiolese del 18/12/2018; g) A.S.D. Santangiolese / Sinagra del 07/01/2019; h) A.S.D. Santangiolese / Nuova Pol. Acquadolce del 21/01/2019; i) Città di Sant'Agata / A.S.D. Santangiolese del 29/01/2019; j) A.S.D. Santangiolese / Stefanese del 04/02/2019, k) Rocca di Caprileone / A.S.D. Santangiolese del 11/02/2019; l) A.S.D. Santangiolese / Futura del 18/02/2019 tutte gare valide per il per il campionato Under 19 Provinciale,

organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G., in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Kone Ibrahim in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS400, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione del regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

3) PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese; all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e oggi ora trasfuso negli artt. 4, comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2, commi 1 e 2 (Ambito di applicazione soggettivo), e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione all'art. 43 (Tutela medico-sportiva), nonché dall'art. 61 (Adempimenti preliminari alla gara) comma 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di capitano ed accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Santangiolese nel corso della gara A.S.D. Santangiolese / Rocca di Caprileone del 19/11/2018 valevole per il campionato Under 19 Provinciale organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia – Delegazione di Barcellona P.G. in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS 400 il calciatore Sig. Kone Ibrahim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dello stesso calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

4) La posizione del Sig. Kone Ibrahim, all'epoca dei fatti calciatore minore, viene stralciata per l'impossibilità di reperimento dello stesso, ma che avrebbe dovuto rispondere delle medesime violazioni di cui sono incolpati gli altri tesserati per le rispettive competenze, per avere preso parte alle gare: a) Nuova Pol. Acquedolci / A.S.D. Santangiolese del 29/10/2018; b) A.S.D. Santangiolese / Città Sant'Agata del 05/11/2018; c) Stefanese / A.S.D. Santangiolese del 18/11/2018; d) A.S.D. Santangiolese / Rocca di Caprileone del 19/11/2018; e) Futura / A.S.D. Santangiolese del 03/12/2018; f) A.S.D. Santangiolese / Aquadolcese Nebrodi del 10/12/2018; g) Sfarandina / A.S.D. Santangiolese del 18/12/2018; h) A.S.D. Santangiolese / Sinagra del 07/01/2019; i) A.S.D. Santangiolese / Nuova Pol. Acquadolce del 21/01/2019; j) Città di Sant'Agata / A.S.D. Santangiolese del 29/01/2019; k) A.S.D. Santangiolese / Stefanese del 04/02/2019, l) Rocca di Caprileone / A.S.D. Santangiolese del 11/02/2019; m) A.S.D. Santangiolese / Futura del 18/02/2019, nelle file della A.S.D. Sangiovese; senza averne titolo perché non tesserato, sprovvisto di certificazione medica attestante l'idoneità sportiva e di specifica copertura assicurativa.

5) La Società A.S.D. Santangiolese, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità della società per le violazioni addebitate al proprio Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, per le violazioni sopra contestate e da loro commesse.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del 22/03/2019 della L.N.D. C.R. Sicilia, acquisita dalla Procura con nota protocollo nr. 10908 del 01/04/2019, di posizione irregolare del Calciatore Kone Ibrahim, nato il 1987 a gare Ufficiali della A.S.D. Sporting Club Villafranca valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione e tra gli altri i referti arbitrali relative alle 14 gare disputate dalla A.S.D. Santangiolese nel Campionato di Calcio o Under 19 Provinciale, organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G., stagione 2018/19, nonché le relative distinte delle gare, la documentazione dell'organigramma dell' A.S.D. Santangiolese, nonché

l'interrogazione AS 400.

All'udienza del 3 dicembre 2019, cui è pervenuta dal rinvio disposto nell'udienza del 19/11/2019, è comparso il Sig. Sidoti Federico per se e per le altre parti deferite giuste deleghe allegate, il quale unitamente al rappresentante della Procura Federale deposita istanze di "patteggiamento" chiedendo applicarsi a carico del Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione dell'inibizione per mesi due; Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione dell'inibizione per mesi due; Sig. PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione della squalifica per una giornata; alla Società A.S.D. SANTANGIOLESE, la sanzione della multa di € 200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, in conformità a quanto richiesto da tutte le parti deferite, ritenute congrue le sanzioni richieste, visto l'art. 127 C.G.S. applica:

a carico del Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione dell'inibizione per mesi due;

a carico del Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione dell'inibizione per mesi due;

a carico del Sig. PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese, la sanzione della squalifica per una giornata;

a carico della Società A.S.D. SANTANGIOLESE, la sanzione della multa di € 200,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S..

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI